

I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
NELLE SOCIETÀ

LIABILITY PROFILES OF DIRECTORS IN COMPANIES

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1766-1787



Giulia MADIA

ARTICOLO CONSEGNATO: 4 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: Lo scritto si propone di ripercorrere brevemente l'evoluzione della disciplina relativa alla responsabilità degli amministratori nelle nel diritto italiano partendo dalla consapevolezza che il tema dell'amministrazione societaria costituisce il nodo centrale dei problemi di *corporate governance*. A tal fine vengono ricostruiti e affrontati gli argomenti più discussi in materia tra i quali assumono una notevole e singolare rilevanza quelli inerenti ai presupposti e alla natura della responsabilità degli amministratori di società nei confronti della società stessa, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. Dall'analisi di ogni aspetto nella sua dimensione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale si sono potute evidenziare le tesi comuni e quelle divergenti, tutte comunque concordi nel riconoscere un ruolo di primaria importanza alla figura dell'amministratore. In ultimo, ci si sofferma sulla rilevanza degli amministratori siano essi delegati o deleganti, visti i riflessi del loro operato non solo nell'ambito della società per la quale svolgono la loro opera ma anche sul mercato.

PAROLE CHIAVE: Amministratori di società; responsabilità degli amministratori; consiglieri delegati; consiglieri deleganti.

ABSTRACT: *The purpose of this paper is to briefly review the evolution of the discipline of the directors' liability Italian law, starting from the awareness that the subject of corporate administration constitutes the core of corporate governance issue. To this end, the most debated topics on the theme are reconstructed and addressed, among which those relating to the assumptions and nature of the liability of corporate directors towards the company itself, the company's creditors, individual shareholders and third parties assume considerable and peculiar relevance. The analysis of each aspect in its legislative, doctrinal and jurisprudential dimension has highlighted the common and divergent theses, all of which however agree in recognising a role of primary importance to the figure of the director. Lastly, the analysis will dwell on the relevance of directors, whether delegated or delegating, given the repercussions of their actions not only within the company for which they work but also on the market.*

KEY WORDS: *Directors of companies; directors' responsibilities; managing directors; delegating directors.*

SOMMARIO.- I. PREMESA. – II. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ. – III. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI. – VI. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I SINGOLI SOCI E I TERZI. – V. CONSIGLIERI DELEGATI E CONSIGLIERI DELEGANTI. – VI. CONCLUSIONI.

I. PREMESA.

Negli ultimi decenni si sono verificati numerosi dissesti che hanno travolto gruppi di società di notevoli dimensioni e ad azionariato largamente diffuso, con conseguenze tragiche sul mondo economico internazionale.

In tale contesto si è inserito il legislatore della riforma del diritto societario¹ che, rielaborando le norme in tema di responsabilità amministrativa, ha cercato un nuovo punto di equilibrio fra l'esigenza di non reprimere la propensione al rischio del management, da un lato, e la necessità di prevedere una rete efficace di controlli sul suo operato, dall'altro.

È di solare evidenza come la *ratio* sottesa a una riforma che persegue i suddetti obiettivi sia quella di allontanarsi dalle forme di responsabilità "oggettiva" per c.d. culpa in vigilando del sistema precedente, senza però lasciare agli amministratori uno spazio d'azione incontrollato².

La responsabilità dell'organo amministrativo delle società è disciplinata in via generale dal codice civile. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri hanno inoltre una disciplina speciale contenuta nel Testo unico della finanza, il D.Lgs. 58/98, e nel Codice di autodisciplina 12/2011 per quelle società quotate che hanno volontariamente scelto di aderirvi. Tanto il Testo unico della finanza quanto il Codice di autodisciplina dettano norme speciali integrative o derogatrici del codice civile ovvero di compliance.

1 La riforma del diritto societario italiano è stata introdotta con il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 (supplemento ordinario). Per una analisi della riforma del diritto societario v. MESSORI, M.: *Il nuovo diritto societario: una prima valutazione in chiave economica. Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 279 ss.; MOSCO, G.D.: *Nuovi modelli di amministrazione e controllo e ruolo dell'assemblea. Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 121 ss.

2 FRANCHI, A.: "La responsabilità degli amministratori di S.p.A. nel nuovo diritto societario, I principi per una disciplina Europea e i riflessi nell'ambito delle società bancarie", in AA.VV.: *Tem di diritto privato* (collana diretta da G. ALPA), Giuffrè, Milano, 2004, p. 1.

• Giulia Madia

Dottorando di Ricerca in Diritto dei Consumi presso Università degli Studi di Perugia e Universidad de Salamanca
avv.giuliamadia@virgilio.it

In tema di responsabilità degli amministratori la prima norma di riferimento è l'art. 2380 bis c.c. che statuisce il principio della responsabilità gestoria esclusiva degli amministratori stessi. Detta norma afferma che, tranne per quelle materie che sono espressamente riservate alla competenza dell'assemblea (ad esempio: nomina degli organi sociali, approvazione del bilancio, modifiche dello statuto), tutta la responsabilità gestoria dell'impresa riposa esclusivamente sugli amministratori. Rimane possibile, soltanto se lo statuto lo prevede, individuare alcune materie per le quali l'assemblea sia competente in via autorizzatoria, ma questa autorizzazione dell'assemblea non esonera gli amministratori dalla loro esclusiva responsabilità e quindi agli amministratori stessi competerà comunque un giudizio di merito sugli atti autorizzati dall'assemblea; così come la loro responsabilità non viene meno in caso di conformità del loro operato alla volontà dei soci o di chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Occorre inoltre tenere presente il principio secondo il quale la delibera assembleare che approvi o ratifichi l'operato degli amministratori non comporta la liberazione degli stessi per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Con particolare riferimento alle società quotate, occorre evidenziare che esse devono essere dotate di un organo amministrativo pluripersonale (art. 147-ter TUF), la cui responsabilità primaria, come evidenziato dal codice di autodisciplina³, è quella di determinare e perseguire gli obiettivi strategici dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo.

La responsabilità civile degli amministratori, per la violazione di obblighi di natura legale o pattizia, previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative, determina una responsabilità nei confronti della società, dei creditori sociali, dei soci o dei terzi che può avere natura contrattuale o extracontrattuale, non sempre di agevole distinzione. La funzione di questi tipi di responsabilità è diversa, in quanto diversi sono gli interessi tutelati, e ciascuna di esse sarà di seguito analizzata.

II. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ.

Gli amministratori possono incorrere in responsabilità verso la società (art. 2392 c.c.) in caso di violazione di obblighi che derivano dalla legge o dallo statuto o in caso di negligente adempimento dei propri doveri.

È bene partire dal dato normativo ed evidenziare come, a seguito della riforma societaria del 2003, l'art. 2392, comma I, c.c., prevede che tali soggetti debbano adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze, cioè con una

³ Codice di autodisciplina 12/2011.

diligenza maggiore rispetto a quella prevista per l'uomo medio. Il contenuto della suddetta norma si differenzia dal testo normativo previgente ove il legislatore richiamava la più generica diligenza del mandatario.

Con la medesima riforma è stato espunto dall'incipit dell'art. 2392 c.c., comma 2, l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione per sostituirlo con una responsabilità solidale degli amministratori, per fatto proprio e per fatti altrui, allorché, venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli "non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".

È evidente la *ratio* di una tale previsione normativa: affermare la responsabilità degli amministratori deleganti, nel caso di attribuzioni delegate, qualora essi non abbiano fatto nulla per impedire il compimento di atti dannosi o per eliminarne o attenuarne gli effetti. Questo dovere in capo agli amministratori non esecutivi è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost. che incoraggia e tutela il risparmio.

Dall'impianto normativo vigente emerge chiaramente la natura della responsabilità degli amministratori verso la società: si tratta di responsabilità contrattuale⁴ in quanto deriva dall'inadempimento di precedenti obbligazioni e ciò facilita la società che agisce in giudizio in quanto essa dovrà provare soltanto l'esistenza di un danno e che tale danno sia imputabile agli amministratori ma non è tenuta a provare anche la colpa degli amministratori stessi⁵.

Richiedere un più alto livello di diligenza all'organo amministrativo è sicuramente opportuno ma una tale previsione non può spingersi fino a sostenere che gli amministratori abbiano l'obbligo di amministrare con successo la società da essi gestita perché i risultati dell'impresa derivano da molti fattori non controllabili dai singoli amministratori; da questi ultimi si può pretendere solo l'adempimento, con diligenza, dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo⁶.

4 COLOMBO, G.E. e PORTALE, G.B.: *Trattato delle società per azioni*, vol. 4, Utet, Torino, 1991, p. 329 ss.; BONELLI, F.: *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 162; CONFORTI, C.: *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 36. In giurisprudenza, tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1981, n. 5341, *Giur. comm.*, 1982, num. 2, p. 768.

5 CASSANI, S.: "Responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. e onere della prova", *Le società*, 2012, num. 5, p. 493.

6 Sul punto, v., Cass. 12 novembre 1965 n. 2359, *Foro it.*, 1965, num. 1, p. 1820: "il giudice investito dell'esame di un'azione sociale di responsabilità non può sindacare il merito degli atti o dei fatti compiuti dagli amministratori e dai sindaci nell'esercizio del loro ufficio; non può, cioè, giudicare sulla base di criteri discrezionali di opportunità o di convenienza, poiché in tal modo sostituirebbe ex post il proprio apprezzamento soggettivo a quello espresso o attuato dall'organo all'uopo legittimato; deve invece accertare e valutare se gli amministratori abbiano violato l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza".

Per impedire al giudice di sindacare nel merito le scelte di gestione poste in essere dagli amministratori e, quindi, la loro opportunità e convenienza, la dottrina e la giurisprudenza italiane hanno accolto l'applicazione della c.d. *Business Judgment Rule*, in origine elaborata dalla dottrina statunitense⁷. Tale regola impedisce al giudice di sindacare nel merito le scelte di gestione poste in essere dagli amministratori e, quindi, la loro opportunità e convenienza⁸. Ciò che forma oggetto del sindacato del giudice riguarda pertanto esclusivamente le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi in capo agli amministratori⁹ e cioè il rispetto degli obblighi generali e specifici previsti dall'ordinamento.

Se, dunque, gli amministratori agiscono nel rispetto degli obblighi prescritti dall'ordinamento, non si potranno muovere nei loro confronti giudizi di responsabilità per aver posto in essere scelte gestionali erronee o imperite¹⁰; se così non fosse si correrebbe il rischio di paralizzare la gestione dell'impresa in quanto gli amministratori, per il timore di incorrere in giudizi di responsabilità, non assumerebbero mai dei rischi.

-
- 7 KNEPPER, W.E.: *Liability of Corporate Officers and Directors*, A. Smith Company, California, 1969, p. 19; BONELLI, F.: *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma della società*, Utet, Milano, 2004, p. 183 ss.; ANGELICI, C.: "La società per azioni. Principi e problemi", in AA.VV.: *Tratt. dir. civ. e comm.*, (diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI), Giuffrè, I, Milano, 2012, p. 403; BRIOLINI, F.: "Commento sub art. 2392 c.c.", in AA.VV.: *Le società per azioni*, (diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale), Giuffrè, Milano, 2016, p. 138; PERUZZO, G.G.: *Business judgment rule e responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Aracne Ed., Roma, 2016, p. 119 ss.; CESIANO, D.: "L'applicazione della Business Judgment Rule nella giurisprudenza italiana", *Giur. comm.*, 2013, num. 6, p. 941 ss. Per una più ampia disamina dei doveri e delle responsabilità degli amministratori nel diritto americano v., ex multis, SEMEGHINI, D.: "Il dibattito statunitense sulla business judgment rule", *Riv. dir. soc.*, 2013, num. 2, p. 206 ss. Per ampi riferimenti alla letteratura straniera in tema di business judgment rule, si rimanda a BENEDETTI, L.: "L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori", *Riv. soc.*, 2019, num. 2-3, p. 413 ss.
- 8 MARCHETTI, C.: "La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali", in AA.VV.: *Regole e prassi delle Società per Azioni* (Collana diretta da C. MARCHETTI), Giappichelli, Torino, 2021, p. 12; BONELLI, F.: *Gli amministratori di s.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Utet, Milano, 2013, p. 100, il quale mette bene in luce che "non si può arrivare a sostenere che esiste un obbligo degli amministratori di amministrare con successo economico la società loro affidata".
- 9 CORDOPATRI, M.: "La Business Judgment Rule in Italia e il privilegio amministrativo: recenti correttivi negli USA e in Europa", *Giur. comm.*, 2010, p. 129.
- 10 V., Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 6/2003 recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 8: "Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. È stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili, salva comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio - di essere immuni da colpa (v. artt. 2392, ultimo comma; 2407, secondo comma, e 2409 sexies, primo comma). La posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo. Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381, quinto comma); il consiglio e i delegati devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma); e il collegio sindacale deve "vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403, primo comma)".

Infine, lo stesso legislatore si è occupato di prevedere un'ipotesi di esonero dalla responsabilità per quegli amministratori che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dandone immediata comunicazione scritta al presidente del collegio sindacale (articolo 2392, ultimo comma, c.c.).

Vi è poi una norma dettata per disciplinare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, si tratta dell'art 2393 c.c. che contiene la disciplina generale di tale azione e come tale è applicabile anche alla fattispecie speciale di cui all'art. 2393 bis¹¹ rubricato "azione sociale di responsabilità esercitata dai soci".

Con deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione, si può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, nel termine prescrizione di cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La scelta di tale *dies a quo* sembra essere dettata dall'intenzione del legislatore di evitare possibili questioni interpretative e dall'esigenza di certezza dei rapporti in un settore operativo molto dinamico quale quello della gestione delle imprese¹².

Tale azione di responsabilità può anche essere esercitata dal collegio sindacale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il legislatore della riforma, innovando rispetto al sistema precedente, ha altresì previsto che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è ostativo alla rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità o alla transazione deliberate dall'assemblea il voto contrario di una minoranza di soci che costituisca almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis. È bene rilevare come in una tale previsione normativa emerga chiaramente l'intenzione di evitare o almeno limitare il rischio della commissione di abusi da parte della maggioranza.

III. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI.

Gli amministratori possono, inoltre, incorrere in responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) se il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e hanno violato gli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio

¹¹ CIAN, G. e TRABUCCHI, A.: *Commentario breve al Codice Civile*, 13^a ed., Cedam, Padova, 2018, p. 2393.

¹² FRANCHI, A.: "La responsabilità", *cit.*, p. 26.

sociale stesso¹³. Deve inoltre potersi riscontrare il rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta illegittima¹⁴.

La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali interviene prevalentemente in situazioni di insolvenza, in quanto è la società ad essere normalmente tenuta a rispondere con il proprio patrimonio sociale delle obbligazioni verso i terzi.

Affinché sia configurabile tale responsabilità non è necessaria la violazione di obblighi specifici e tipizzati ma è sufficiente che gli amministratori abbiano compiuto atti di cattiva gestione¹⁵. Inoltre, solo qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti i creditori possono effettivamente lamentare di aver subito un danno¹⁶; ciò implica che il patrimonio sociale sia stato inutilmente aggredito dai creditori¹⁷.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità è di cinque anni, decorrente dal giorno in cui i creditori hanno oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti; tale incapienza consiste nell'eccedenza delle passività sulle attività. Sul giorno da cui va calcolato l'inizio del termine di prescrizione si è pronunciata più volte la giurisprudenza di legittimità; secondo l'orientamento prevalente tale termine decorre dal momento in cui i creditori siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società¹⁸.

Da quanto detto deriva che l'insufficienza patrimoniale rappresenta un fatto contabile che si verifica quando il patrimonio della società presenti una eccedenza delle passività sulle attività e dunque l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento¹⁹.

13 FRANZONI, M.: "Le responsabilità civili degli amministratori di società di capitali", in AA.VV.: *La responsabilità degli amministratori e dei sindaci*, Tratt. Dir. comm. e dir. pubbl. econ. (diretto da F. GALGANO), vol. XIX, Cedam, Padova, 1994, p. 77 ss.

14 BONFANTE, G., CORAPI, D., DE ANGELIS, L., NAPOLEONI, V., RORDORF, R. e SALAFIA V.: *Codice commentato delle società. Società di persone, Società di capitali, Cooperative, Consorzi e Reati societari*, 3ª ed., Ipsoa, Milano, 2011, p. 924.

15 GALGANO, F.: "Società per azioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. GALGANO), vol. VII, Cedam, Padova, 1984, p. 275.

16 FRANCHI, A.: "La responsabilità", cit., pp. 31-32

17 COTTINO, G: *Diritto Commerciale*, tomo I, vol. 2, Cedam, Padova, 1994, p. 435.

18 V., ex multis, Cass. 22 aprile 2009, n. 9619; Cass., 12 giugno 2014, n. 13378; Cass., 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass., 4 settembre 2019, n. 22077 ove la Suprema Corte ha evidenziato come la mancata prova da parte dei convenuti circa la pubblicazione del bilancio di esercizio (da cui risultava la negatività della situazione patrimoniale) impedisce di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di approvazione del bilancio stesso, non potendosi desumere, in mancanza della pubblicazione, la conoscibilità in capo ai terzi dell'effettiva situazione patrimoniale della società.

19 Cfr., ex multis, Cass., 22 aprile 2009, n. 9619; Cass, 28 maggio 1998, n. 5287; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31204.

Così delineato il quadro operativo, assume rilevanza il bilancio sociale²⁰, quale principale documento che informa sulla situazione della società nei riguardi di soci, creditori e terzi²¹.

Si è lungamente discusso, e si discute tuttora, circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali. Per alcuni è contrattuale, si tratterebbe di inadempimento di una obbligazione, sia pure posta dalla legge; il creditore dovrebbe provare l'inadempimento e l'amministratore dovrebbe provare l'assenza di colpa²². La più recente giurisprudenza di legittimità sostiene la tesi della natura extracontrattuale della responsabilità in quanto gli amministratori, terzi nel rapporto società-creditori sociali, violando norme poste a tutela dell'integrità patrimoniale sociale, pregiudicano i diritti dei creditori²³; di conseguenza, il creditore deve provare il fatto illecito e la commissione dello stesso con dolo o colpa²⁴.

In ogni caso il creditore che agisce in giudizio deve sempre provare di essere creditore della società, ma non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile; è invece sufficiente a fondare la legittimazione la prospettazione fatta dall'attore della sua posizione creditoria, anche se sottoposta ad accertamenti ulteriori²⁵.

A questo punto è opportuno soffermarsi sul fatto che ai creditori sociali sia stata legislativamente riconosciuta, nei confronti degli amministratori, una protezione autonomia rispetto a quella spettante alla società; la ratio di tale scelta legislativa non si riscontra nella volontà di tutelare i creditori in quanto tali ma nell'intenzione

-
- 20 Ai sensi dell'art. 2423, comma 1, c.c., il bilancio di esercizio è il documento contabile che deve essere redatto dagli amministratori alla fine di ogni esercizio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Per una disamina dell'argomento, v., GENGHINI, L. e SIMONETTI, P.: *Le società di capitali e le cooperative*, tomo I, 2ª ed., Cedam, Padova, 2015, pp. 658-674; MINERVINI, G.: "Su di una particolare funzione del bilancio delle società per azioni", *Riv. soc.*, 1956, p. 720 ss.; FOSCHINI, M.: *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 185 ss.; LIBONATI, B.: "Amministratori e bilancio: il principio della verità dei bilanci", *Riv. soc.*, 1969, p. 453; SIMONETTO, E.: "Recenti orientamenti in materia di bilancio di esercizio", *Riv. soc.*, 1972, p. 277 ss.
- 21 BASILE, P., COCCA, M. e DE LUCA, G.: "La responsabilità degli amministratori. Società per azioni, società a responsabilità limitata, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, comitati e procedure concorsuali", in AA.VV.: *I saggi del diritto* (collana diretta da M. FILIPPELLI), Edizioni Ad Maiora, Roma, 2022, p. 97.
- 22 Cass., 9 luglio 1979, n. 3925. In dottrina, OSTI, G.: "Sull'azione dei creditori e dei terzi contro gli amministratori di società per azioni", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 802.
- 23 Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204; Cass., SS.UU., 23 gennaio 2017, n. 1641 ove la Suprema Corte ha affermato che "Nondimeno l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale". In dottrina: MINERVINI, G.: *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 329; ALLEGRI, V.: *Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 104.
- 24 Sulla natura giuridica dell'azione di responsabilità dei creditori, v., BONELLI, F.: "Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori", *Giur. comm.*, 1982, num. 2, p. 776.
- 25 In tal senso, Trib. Milano, 2 ottobre 2006, *Giur. it.*, 2007, num. 2, p. 382.

di responsabilizzare gli amministratori che sono così esposti a diverse azioni di responsabilità per realizzare una maggiore garanzia di buona amministrazione²⁶.

È opportuno, infine, tracciare le differenze fra l'azione sociale di responsabilità e l'azione concessa ai creditori. Occorre evidenziare che il danno subito dai creditori non è che un effetto riflesso del danno che gli amministratori hanno arrecato al patrimonio sociale rendendolo insufficiente a soddisfare i primi. Ne deriva che se l'azione risarcitoria è già stata esperita dalla società ed il relativo patrimonio è stato reintegrato, i creditori non potranno più esercitare l'azione di loro spettanza dato che gli amministratori sono ovviamente tenuti a risarcire una sola volta il danno²⁷.

VI. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I SINGOLI SOCI E I TERZI.

Gli amministratori sono altresì responsabili verso i singoli soci ed i terzi (art. 2395 c.c.).

Tra i terzi destinatari della tutela si possono identificare i consumatori e i risparmiatori.

La casistica individuata dalla giurisprudenza è ampia, basti pensare all'ipotesi di falsità in bilancio per indurre alla sottoscrizione di un aumento di capitale a prezzo eccessivo o al caso di dolosa dissimulazione dello stato di dissesto per indurre una banca a concedere un fido o un fornitore a contrattare. Gli amministratori possono, altresì, incorrere in responsabilità per incongruità del rapporto di cambio in occasione di una fusione o nell'ipotesi di compimento di atti diretti a diminuire il valore delle azioni in pregiudizio del creditore pignoratizio²⁸.

Gli amministratori incorrono in responsabilità verso i singoli soci ed i terzi nel caso in cui pongano in essere atti dolosi o colposi direttamente lesivi degli interessi dei soggetti tutelati; deve trattarsi, in ogni caso, di fatti attinenti alla gestione sociale²⁹. Può ritenersi, infatti, oramai superato l'orientamento che interpretava l'avverbio "direttamente" nel senso che gli amministratori dovrebbero essere ritenuti responsabili nei confronti di singoli soci o di terzi danneggiati esclusivamente nell'ipotesi in cui l'illecito da essi compiuto sia estraneo all'attività di gestione svolta per conto della società e rientri invece in una sfera di attività individuale³⁰.

26 GALGANO, F. e GENGHINI, R.: "Il nuovo diritto societario", in AA.VV.: *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. GALGANO), tomo I, vol. XXIX, 2^a ed., Cedam, Padova, 2004, p. 294.

27 CAMPOBASSO, G.F.: *Manuale di diritto commerciale*, 7^a ed., Utet, Torino, 2019, p. 255.

28 Cass., 14 febbraio 2018, n. 3656; Cass., 8 settembre 2015, n. 17794; Cass., 3 dicembre 1984, n. 6300.

29 DI SABATO, F.: *Manuale delle società*, Utet, Torino, 1991, p. 467.

30 STOLFI, C.: *Le società multinazionali nel diritto comunitario*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 285.

Tale responsabilità nei confronti dei singoli soci e dei terzi viene tradizionalmente qualificata dalla dottrina³¹ e dalla giurisprudenza³² come responsabilità extracontrattuale e pertanto il socio agente deve dimostrare oltre al danno e al nesso di causalità anche il dolo o la colpa degli amministratori.

Come affermato dalla Cassazione in più pronunce, l'azione del socio o del terzo è ammessa solo se il danno subito è la diretta conseguenza dell'atto posto in essere dagli amministratori³³. Secondo autorevole dottrina³⁴ deve trattarsi, quindi, di un danno che non sia semplice riflesso del danno eventualmente subito dal patrimonio sociale; in altre parole, deve essersi verificato un pregiudizio che abbia incidenza immediata sul patrimonio del socio o del terzo ed autonoma genesi e fisionomia³⁵.

V. CONSIGLIERI DELEGATI E CONSIGLIERI DELEGANTI.

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è regolato dal metodo collegiale ed i poteri e doveri dei singoli componenti si esplicano all'interno del Consiglio.

La responsabilità del Consiglio di amministrazione nella sua interezza è una responsabilità solidale, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del Comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori, salva

-
- 31 FERRARA, F.: *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 499; FERRI, G.: "Le società", in AA.VV.: *Tratt. dir. civ. it.* (fondato da F. VASSALLI), Utet, Torino, 1971, p. 536; GALGANO, F.: *La società per azioni. Le altre società di capitali. Le cooperative*, Zanichelli, Bologna, 1978, p. 146; GIANNATTASIO, C.: "Azione individuale del socio che sia stato leso dall'operato degli amministratori", *GGCC*, 1950, num. 3, p. 156; MINERVINI, G.: "Note in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni (artt. 2394 e 2395 cod. civ.)", *Riv. dir. comm.*, 1954, num. 1, p. 420; DE FERRA, G.: "La responsabilità della società per l'illecito degli amministratori", *Riv. soc.*, 1959, p. 1025; VALERI, G.: *Manuale di diritto commerciale*, Il Castellaccio, Firenze, 1946, p. 184; CARNEVALI, U.: "La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori", *Cel*, 1988, p. 83; RAGUSA MAGGIORE, G.: *La responsabilità individuale degli amministratori: art. 2395 c.c.*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 93; NICCOLINI, G.: "Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni", in AA.VV.: *Tratt. delle s.p.a.* (diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE), vol. VII, tomo 3, Utet, Torino, 1997, p. 627 ss.; QUATRARO, B.: "L'azione di responsabilità ex art. 2395 cod. civ.", *Soc.*, 1986, p. 98.
- 32 Si vedano, tra le altre, Cass., 1 aprile 1994, n. 3216, *Foro it.*, 1995, num. 1, p. 1302; Cass., 8 luglio 1991, n. 7534, *Giur. it.*, 1991, num. 1, p. 1131; Cass., 21 maggio 1991, n. 5723, *Soc.*, 1991, p. 1357; Cass., 3 novembre 1983, n. 6469, *Dir. fall.*, 1984, num. 2, p. 90; Cass., 27 novembre 1982, n. 6431, *Soc.*, 1983, p. 751; Cass., 26 febbraio 1982, n. 1222, *Dir. fall.*, 1982, num. 2, p. 578; Cass., 27 marzo 1961, n. 688, *Giust. Civ.*, 1961, num. 1, p. 1250; Cass., 17 agosto 1966, n. 2242, *Dir. fall.*, 1967; Cass., 29 marzo 1954, n. 1327, *Giust. it.*, 1955, num. 1, p. 351.
- 33 Cass., 3 agosto 1988, n. 4817, *Soc.*, 1988, p. 1140; Cass., 14 maggio 1981, n. 3176, *Fall.*, 1981, p. 887.
- 34 CASSOTTANA, M.: "Sulla nozione di danno diretto e sui rapporti tra l'art. 2395 c.c. e l'art. 1223 c.c. Nota a Cass., 6 gennaio 1982, n. 14", *Giur. comm.*, 1983, num. 2, p. 530.; CAVANNA, M.: "L'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 cod. civ. negli anni 80/90 e dintorni", *NGCC*, 1995, num. 2, p. 119; MASUCCI, C.: "Sulla responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c.", *Giur. comm.*, 1984, num. 2, p. 589; SILVETTI, C. e MARULLI, M.: "Azione individuale del socio o del terzo", *Giur. sist. Dir. civ. e comm.*, Torino, 1996, p. 628 ss.; BORGIOLO, A.: "La responsabilità degli amministratori per danno diretto ex art. 2395 c.c.", *Giur. comm.*, 1981, num. 2, p. 699.
- 35 SUDIERO, F.: *La tutela risarcitoria del socio tra danno diretto e danno riflesso*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 17 ss.

comunque la possibilità di provare – trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio – di essere immuni da colpa (art. 2392 c.c.).

Il legislatore della riforma, sostituendo il riferimento all'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione³⁶ con specifici obblighi ben individuati (artt. 2381 e 2391c.c.), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformare la responsabilità degli amministratori in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili.

Se è vero che la responsabilità del Consiglio di amministrazione è una responsabilità solidale, è opportuno soffermarsi sulla posizione degli amministratori non delegati; questi ultimi hanno un obbligo di vigilanza e un correlato obbligo di informazione e sono responsabili sulla base delle informazioni ricevute, cioè sulla base di quanto l'amministratore delegato sottopone loro. L'obbligo di agire in modo informato dei deleganti postula l'obbligo di informazione dei delegati e i due obblighi sono strettamente avvinti, formando l'architrave dell'agire diligente³⁷.

Orbene, la responsabilità dei consiglieri non delegati non può essere meramente passiva, l'organo è un organo interattivo nel senso che non si deve accontentare di quello che gli viene sottoposto, ma ha anzi un preciso potere-dovere nel Consiglio di amministrazione di interrogare, di chiedere ragguagli agli organi delegati per rispettare il principio di vigilanza informata. L'agire in modo informato non significa però che i consiglieri abbiano dei poteri ispettivi.

Per le società quotate, nello specifico, l'art. 150 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 prevede un obbligo di informazione periodica degli organi delegati al consiglio di amministrazione.

Il diritto dell'amministratore di conoscere, si trasforma in un dovere in quanto sul piano della responsabilità civile, "l'inerzia, l'assenteismo, il disinteresse dell'amministratore verso le vicende sociali, come pure la sua passiva adesione alle informazioni trasmesse dagli esecutivi sono condotte censurabili". La legge non scusa amministratori che limitandosi a essere presenti alle riunioni del consiglio, si dimostrino indifferenti agli interessi della società e non abbiano coscienza della responsabilità che si sono assunti accettando l'incarico.

³⁶ Sulla normativa ante riforma si veda, BARTALINI, G.: *La responsabilità degli amministratori e dei direttori generali di società per azioni*, Utet, Torino, 2000, p. 245 ss.

³⁷ PERRINO, A.M.: "Commento alla Cass. Civ. sez. I, 12.3.2010 n. 6037", *Le società*, 2010, num. 9, p. 1070.

La giurisprudenza è stata chiamata più volte a esprimersi su situazioni nelle quali si dibatteva circa il potere-dovere dei consiglieri deleganti, ex art. 2381 c.c., di “agire in modo informato” e sul punto si può affermare che si tratta, senza dubbio alcuno, di un’attività da compiersi unicamente in seno al consiglio di amministrazione che non implica l’esercizio di poteri individuali e autonomi di informazione a carattere ispettivo. Ciò non significa, però, che gli amministratori non esecutivi agiscano in modo informato limitandosi a ricevere informazioni; al contrario, essi devono rendersi parte attiva – in seno al consiglio di amministrazione – chiedendo agli organi delegati di riferire le informazioni relative alla gestione della società³⁸.

Da ciò deriva che i consiglieri deleganti non potranno andare esenti da responsabilità dichiarando di ignorare fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere-dovere di esigere più informazioni.

Quanto detto trova conferma in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione sugli amministratori non esecutivi delle società bancarie (sentenze n. 4923 del 15 febbraio 2022 e n. 12436 del 19 aprile 2022). Nello specifico, la Cassazione ha affermato che il dovere di agire informati degli amministratori privi di deleghe non si limita a una posizione meramente passiva di destinatari di informazioni; gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per decidere e per conoscere l’andamento della gestione. In tale quadro, gli amministratori non esecutivi devono possedere un’adeguata conoscenza del business e assicurare un efficace governo dei rischi, anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Alla luce della più recente giurisprudenza, dunque, può concludersi affermando che anche gli amministratori senza deleghe sono gravati di doveri particolarmente incisivi. Essi, da un lato devono attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o porre rimedio alle situazioni di criticità aziendale di cui siano a conoscenza e, dall’altro, devono informarsi per essere consapevoli della situazione aziendale e, conseguentemente, scegliere se agire o meno³⁹.

38 Si evidenzia che nel settore bancario la normativa prudenziale secondaria, emessa da Banca di Italia (per quella primaria, v. artt. 51 ss., tit. III del T.U.B., d.lgs. 1.9.1993 n. 385), irrigidisce il *modus operandi* dei membri del consiglio di amministrazione, compresi i non esecutivi: sul punto v., *ex multis*, BAZZANI, M.: “Profili di responsabilità amministrativa dei consiglieri di amministrazione non esecutivi di banche: doveri di vigilanza e di intervento e prova della immunità da colpa da parte dei singoli consiglieri (nota ad App. Roma, 12 giugno 2006 e 25 gennaio 2007)”, *Riv. dir. soc.*, 2008, num. 2, p. 324 ss.; CICHINELLI, S.: “Il dovere di agire in modo informato nell’attività bancaria a seguito di una recente pronuncia della Cassazione”, *Riv. dir. comm.*, 2014, p. 39 ss. e *Id.*, “Deleghe e responsabilità nell’impresa bancaria”, *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, num. 1, p. 91 ss.

39 Sull’argomento, v. Cass., 4 febbraio 2021, n. 2620, ove La Suprema Corte ha affermato che: “In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della

VI. CONCLUSIONI.

Dall'analisi, seppur breve, del sistema normativo in tema di responsabilità degli amministratori emerge come le nozioni codicistiche divengano principi generali declinati in regole operazionali elaborate dalla giurisprudenza ed arricchite dalle riflessioni della dottrina.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può riassumere il quadro fin qui illustrato mettendo in evidenza alcune criticità del sistema.

L'orientamento che sembra prevalere in dottrina e in giurisprudenza tende a delineare in maniera sempre più marcata i confini del regime di responsabilità. Ne è una ulteriore prova l'art. 2391 c.c., laddove non si parla più di conflitto di interessi ma si fa genericamente riferimento alla sussistenza di un interesse, anche non confliggente, che l'amministratore abbia in una determinata operazione della società, ed al correlativo obbligo di *disclosure*. L'interpretazione che gli operatori del diritto danno di questa norma è in linea con i principi affermati nella Relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 per la quale l'amministratore, essendo un gestore di patrimonio altrui, non può approfittare della sua posizione per conseguire vantaggi diretti o indiretti; ne consegue l'affermazione, quali valori fondamentali per una buona *corporate governance*, della trasparenza e della correttezza⁴⁰. È evidente, dunque, la portata applicativa generale dell'art. 2391 c.c., che prescinde dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere in concreto assunte dal consiglio di amministrazione⁴¹.

È sicuramente degna di nota l'elevazione dello standard di diligenza richiesta agli amministratori; si è passati, infatti, dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia a quello della diligenza professionale⁴². Non basta, dunque, la diligenza dell'uomo medio ma occorre la diligenza del buon amministratore e il livello di diligenza dovuto sarà tanto più elevato quanto maggiori siano le dimensioni e la complessità dell'impresa gestita⁴³.

società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente".

40 ZAMPERETTI, G.M.: "Il nuovo conflitto di interessi degli amministratori di S.p.a.: profili sparsi di fattispecie e disciplina", *Società*, 2005, num. 9, p. 1085; CONFORTI, C.: *La responsabilità*, cit., p. 497.

41 Cfr. Cass., 17 dicembre 2018, n. 32573 ove la Suprema Corte precisa l'ampiezza applicativa dell'art. 2391 c.c. affermando che la norma "pone a carico dell'amministratore in conflitto di interessi un obbligo generale e preventivo di esplicitare tale sua condizione soggettiva, al duplice scopo di assicurare che essa sia nota a tutti gli altri componenti dell'organo di gestione e agli organi di controllo societario, e che non incida, neanche in via indiretta, sui processi valutativi e deliberativi interni all'organizzazione aziendale, e segnatamente del consiglio di amministrazione o degli altri organismi e articolazioni cui è affidata in concreto la gestione della società".

42 Art. 1176, comma 2, c.c.

43 FRANCHI, A.: "La responsabilità", cit., p. 20.

Ancora oggi sono rilevabili profili problematici; ne è un esempio la questione della decorrenza della prescrizione dell'azione dei creditori sociali, i cui termini iniziano a decorrere dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno⁴⁴, così da coincidere presuntivamente con la dichiarazione di fallimento⁴⁵.

In dottrina e in giurisprudenza è, inoltre, ancora aperto il dibattito circa il criterio di determinazione del danno risultando ancora dubbia l'applicazione della c.d. differenza tra attivo e passivo fallimentare⁴⁶.

La necessità costante appare essere quella di ricercare un equilibrio tra l'opportunità che tutti i soggetti danneggiati abbiano la possibilità di esperire un'azione di responsabilità e la necessità di evitare che le azioni di responsabilità diventino strumento per impedire lo svolgimento dell'attività societaria⁴⁷; per non incorrere in giudizi di responsabilità, infatti, gli amministratori potrebbero essere portati a non assumere mai dei rischi con la conseguenza di frenare l'attività di gestione dell'impresa⁴⁸.

Più specificatamente, un controllo giudiziale oltremodo penetrante avrebbe l'effetto non soltanto di condurre gli amministratori verso una gestione eccessivamente cauta, a discapito della massimizzazione dell'interesse sociale, ma comporterebbe anche il rischio di "falsi positivi" (ovverosia il rischio che decisioni teoricamente corrette *ex ante*, da cui siano derivate conseguenze dannose per la società, siano considerate fonte di responsabilità per gli amministratori). Viceversa, un'applicazione troppo lieve del controllo del giudice potrebbe determinare la deresponsabilizzazione degli amministratori, con un incremento del livello di negligenza e di disattenzione, e, quindi, del rischio di "falsi negativi".

Premessa dunque la difficoltà di disciplinare la materia bilanciando nel modo più opportuno tutti i principi e gli interessi coinvolti, a parere di chi scrive, la

44 In generale sulla prescrizione dell'azione si vedano, TEDESCHI, V.: "La prescrizione delle azioni di responsabilità", *Soc.*, 1988, p. 1010; NIGRO, A.: "Le società per azioni nelle procedure concorsuali", in AA.VV.: *Tratt. delle s.p.a* (diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE), vol. IX, Utet, Torino, 1993, p. 376 ss.; PAOLA, F., "In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società di capitali fallita", *Fall.*, 1979, p. 648.

45 Cass., 4 dicembre 2015, n. 24715.

46 Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100.

47 MARCHETTI, C.: "La responsabilità", *cit.*, pp. 372-373.

48 Sul punto v. KEAY, A.: "A Theoretical Analysis of the Director's Duty to Consider Creditor Interests: The Progressive School's Approach", 4 *Journal of corporate law studies*, 2004, num. 4, p. 335 per cui "it is axiomatic that companies need to take risks to prosper". La questione è posta bene in evidenza anche da ANGELICI, C.: "La società", *cit.*, p. 402. In argomento v. altresì TINA, A.: *L'esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 71, per cui "l'incertezza nella specificazione della condotta dovuta, che si riflette in una corrispondente opinabilità del giudizio di responsabilità, associata al rischio di una eccessiva responsabilizzazione degli amministratori, da un lato, può indurre gli amministratori di società ad una gestione eccessivamente cauta e prudente (e, quindi, inefficiente) rispetto alle preferenze dei soci, con un conseguente aggravio (tendenziale) dei costi gestionali e precauzionali, a discapito sia degli interessi degli stessi soci, sia degli interessi del mercato e dell'economia in generale".

via d'uscita potrebbe rinvenirsi nell'impegno degli amministratori di ritornare a valori etici oramai perduti oltre che nell'impegno delle diverse entità e persone addette ai controlli a privilegiare la tutela della sostanza anziché della forma, non fermandosi ad effettuare mere verifiche virtuali, vista l'importanza del ruolo svolto dagli amministratori nelle società e i riflessi che il loro ruolo ha sul mercato.

BIBLIOGRAFIA

ALLEGRI, V.: *Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori*, Giuffrè, Milano, 1979.

ANGELICI, C.: "La società per azioni. Principi e problemi", in AA.VV.: *Tratt. dir. civ. e comm.* (diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI), Giuffrè, I, Milano, 2012.

BARTALINI, G.: *La responsabilità degli amministratori e dei direttori generali di società per azioni*, Utet, Torino, 2000.

BASILE, P., COCCA, M. e DE LUCA, G.: "La responsabilità degli amministratori. Società per azioni, società a responsabilità limitata, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, comitati e procedure concorsuali", in AA.VV.: *saggi del diritto* (collana diretta da M. FILIPPELLI), Edizioni Ad Maiora, Roma, 2022.

BAZZANI, M.: "Profili di responsabilità amministrativa dei consiglieri di amministrazione non esecutivi di banche: doveri di vigilanza e di intervento e prova della immunità da colpa da parte dei singoli consiglieri (nota ad App. Roma, 12 giugno 2006 e 25 gennaio 2007)", *Riv. dir. soc.*, 2008, num. 2.

BENEDETTI, L.: "L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori", *Riv. soc.*, 2019, num. 2-3.

BONELLI, F.: "Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori", *Giur. comm.*, 1982, num. 2.

BONELLI, F.: *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Giuffrè, Milano, 1992.

BONELLI, F.: *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma della società*, Utet, Milano, 2004.

BONELLI, F.: *Gli amministratori di s.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Utet, Milano, 2013.

BONFANTE, G., CORAPI, D., DE ANGELIS, L., NAPOLEONI, V., RORDORF, e R.; SALAFIA V.: *Codice commentato delle società. Società di persone, Società di capitali, Cooperative, Consorzi e Reati societari*, 3^a ed., Ipsoa, Milano, 2011.

BORGIOI, A.: "La responsabilità degli amministratori per danno diretto ex art. 2395 c.c.", *Giur. comm.*, 1981, num. 2.

BRIOLINI, F.: "Commento sub art. 2392 c.c.", in AA.VV.: *Le società per azioni* (diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE), Giuffrè, Milano, 2016.

CASSANI, S.: "Responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. e onere della prova", *Le società*, 2012, num. 5.

CAMPOBASSO, G.F.: *Manuale di diritto commerciale*, 7ª ed., Utet, Torino, 2019.

CARNEVALI, U.: "La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori", *Cel*, 1988.

CASSOTTANA, M.: "Sulla nozione di danno diretto e sui rapporti tra l'art. 2395 c.c. e l'art. 1223 c.c. Nota a Cass., 6 gennaio 1982, n. 14", *Giur. comm.*, 1983, num. 2.

CAVANNA, M.: "L'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 cod. civ. negli anni 80/90 e dintorni", *NGCC*, 1995, num. 2.

CESIANO, D.: "L'applicazione della Business Judgement Rule nella giurisprudenza italiana", *Giur. comm.*, 2013, num. 6.

CIAN, G. e TRABUCCHI, A.: *Commentario breve al Codice Civile*, 13ª ed., Cedam, Padova, 2018.

CICCHINELLI, S.: "Il dovere di agire in modo informato nell'attività bancaria a seguito di una recente pronuncia della Cassazione", *Riv. dir. comm.*, 2014.

CICCHINELLI, S.: "Deleghe e responsabilità nell'impresa bancaria", *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, num. 1.

COLOMBO, G.E. e PORTALE, G.B.: *Trattato delle società per azioni*, vol. 4, Utet, Torino, 1991.

CONFORTI, C.: *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2003.

CORDOPATRI, M.: "La Business Judgment Rule in Italia e il privilegio amministrativo: recenti correttivi negli USA e in Europa", *Giur. comm.*, 2010.

COTTINO, G.: *Diritto Commerciale*, tomo I, vol. 2, Cedam, Padova, 1994.

DI SABATO, F.: *Manuale delle società*, Utet, Torino, 1991.

DE FERRA, G.: "La responsabilità della società per l'illecito degli amministratori", *Riv. soc.*, 1959.

FERRARA, F.: *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 1978.

FERRI, G.: "Le società", in AA.VV.: *Tratt. dir. civ. it.* (fondato da F. VASSALLI), Utet, Torino, 1971.

FOSCHINI, M.: *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Giuffrè, Milano, 1959.

FRANCHI, A.: "La responsabilità degli amministratori di S.p.A. nel nuovo diritto societario, I principi per una disciplina Europea e i riflessi nell'ambito delle società bancarie", in AA.VV.: *Temi di diritto privato* (collana diretta da G. ALPA), Giuffrè, Milano, 2004.

FRANZONI, M.: "Le responsabilità civili degli amministratori di società di capitali", in AA.VV.: *La responsabilità degli amministratori e dei sindaci, Tratt. Dir. comm. e dir. pubbl. econ.* (diretto da F. GALGANO), vol. XIX, Cedam, Padova, 1994.

GALGANO, F.: *La società per azioni. Le altre società di capitali. Le cooperative*, Zanichelli, Bologna, 1978.

GALGANO, F.: "Società per azioni", in AA.VV.: *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. GALGANO), vol. VII, Cedam, Padova, 1984.

GALGANO, F. e GENGHINI, R.: "*Il nuovo diritto societario*", in AA.VV.: *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. GALGANO), tomo I, vol. XXIX, 2ª ed., Cedam, Padova, 2004.

GENGHINI, L. e SIMONETTI, P.: *Le società di capitali e le cooperative*, vol. I, 2ª ed., Cedam, Padova, 2015.

GIANNATTASIO, C.: "Azione individuale del socio che sia stato leso dall'operato degli amministratori", *GCCC*, 1950, num. 3.

KEAY, A.: "A Theoretical Analysis of the Director's Duty to Consider Creditor Interests: The Progressive School's Approach", *4 Journal of corporate law studies*, 2004, num. 4.

KNEPPER, W.E.: *Liability of Corporate Officers and Directors*, A. Smith Company, California, 1969.

LIBONATI, B.: "Amministratori e bilancio: il principio della verità dei bilanci", *Riv. soc.*, 1969.

MARCHETTI, C.: "La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali", in AA.VV.: *Regole e prassi delle Società per Azioni* (Collana diretta da C. MARCHETTI), Giappichelli, Torino, 2021.

MASUCCI, C.: "Sulla responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c.", *Giur. comm.*, 1984, num. 2.

MESSORI, M.: *Il nuovo diritto societario: una prima valutazione in chiave economica. Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano, 2003.

MINERVINI, G.: "Note in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni (artt. 2394 e 2395 cod. civ.)", *Riv. dir. comm.*, 1954, num. 1.

MINERVINI, G.: *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956.

MINERVINI, G.: "Su di una particolare funzione del bilancio delle società per azioni", *Riv. soc.*, 1956.

MOSCO, G.D.: *Nuovi modelli di amministrazione e controllo e ruolo dell'assemblea. Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano, 2003.

NICCOLINI, G.: "Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni", in AA.VV.: *Tratt. delle s.p.a.* (diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE), vol. VII, tomo 3, Utet, Torino, 1997.

NIGRO, A.: "Le società per azioni nelle procedure concorsuali", in AA.VV.: *Tratt. delle s.p.a.* (diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE), vol. IX, Utet, Torino, 1993.

OSTI, G.: "Sull'azione dei creditori e dei terzi contro gli amministratori di società per azioni", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995.

PAOLA, F.: "In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società di capitali fallita", *Fall.*, 1979.

PERRINO, A.M.: "Commento alla Cass. Civ. sez. I, 12.3.2010 n. 6037", *Le società*, 2010, num. 9.

PERUZZO, G.G.: *Business judgment rule e responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Aracne Ed., Roma, 2016.

QUATRARO, B.: "L'azione di responsabilità ex art. 2395 cod. civ.", *Soc.*, 1986, p. 98.

RAGUSA MAGGIORE, G.: *La responsabilità individuale degli amministratori: art. 2395 c.c.*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 93.

SEMEGHINI, D.: "Il dibattito statunitense sulla business judgment rule", *Riv. dir. soc.*, 2013, num. 2.

SILVETTI, C. e MARULLI, M.: "Azione individuale del socio o del terzo", *Giur. sist. Dir. civ. e comm.*, Torino, 1996.

SIMONETTO, E.: "Recenti orientamenti in materia di bilancio di esercizio", *Riv. soc.*, 1972.

STOLFI, C.: *Le società multinazionali nel diritto comunitario*, Giuffrè, Milano, 1984.

SUDIERO, F.: *La tutela risarcitoria del socio tra danno diretto e danno riflesso*, Giappichelli, Torino, 2020.

TEDESCHI, V.: "La prescrizione delle azioni di responsabilità", *Soc.*, 1988.

TINA, A.: *L'esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2008.

VALERI, G.: *Manuale di diritto commerciale*, Il Castellaccio, Firenze, 1946.

ZAMPERETTI, G.M.: "Il nuovo conflitto di interessi degli amministratori di S.p.a.: profili sparsi di fattispecie e disciplina", *Soc.*, 2005, num. 9.

